

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)

(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Oggetto della tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Soggetto passivo.

La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Modalità di applicazione dell'imposta

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, ed è graduata nell'ambito delle categorie.

La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera; le frazioni di ora si computano come un'ora intera.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea, a tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 2 categorie:

Categoria prima - Centro abitato (così come delimitato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale);

Categoria seconda – Rimanente territorio (fuori centro abitato).

Autorizzazione o concessione.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché, lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato

I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, soprasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente con materiali o altro, serbatoi o impianti in genere o costruire opere con carattere stabile e non, devono presentare apposita istanza in carta legale, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.

La concessione/autorizzazione non è richiesta per l'allestimento di strutture, fino a mq.10, finalizzate alla promozione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, salvo comunque l'obbligo di comunicazione scritta da effettuarsi all'ufficio di Polizia Municipale almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o, in casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Denuncia e versamento della tassa.

La denuncia va effettuata, in carta legale, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, indirizzandola all'ufficio competente; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Sanzioni.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore taxa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.

Per errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della taxa si applica la sanzione di euro 51,00,

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della taxa, se dovuta, e della sanzione.

Pagamento dell'imposta.

Il pagamento della taxa deve essere effettuato mediante versamento, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per le occupazioni permanenti e temporanee, soggette alla presentazione di denuncia, l'obbligo della stessa è assolto con il pagamento della taxa e la compilazione del modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione, in unica soluzione per tutto il periodo dell'occupazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

Per le occupazioni di cui all'articolo 5, per le quali la concessione verrà rilasciata a sanatoria, il pagamento della taxa è da effettuarsi comunque prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

Non si fa luogo al versamento della taxa quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta uguale o inferiore ad Euro 10,00 per le occupazioni permanenti e ad Euro 4,00 per le occupazioni temporanee.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico:

Lavori Pubblici - Geom. Scortegagna Bruno - tel. 049 9596520 - fax 049 9500129
bruno.scortegagna@conselve.it

Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P. è attualmente dato in concessione a:

ICA srl con sede in Via Parma 81 – La Spezia

Per il Veneto l'utente dovrà prendere contatto per qualsiasi informazione sul servizio con:

ICA Srl - Via Medici, 60/B – 36100 Vicenza (VI) - tel 0444/922587 - fax 0444/927120
ica.vicenza@icatributi.it

L'ispettore di zona è il **Sig. BEDIN Mario**.

Relativamente al territorio di Conselve, per questo servizio, il concessionario si avvale del referente:
Sig. MIOTTI Paolo (reperibile ai recapiti sopra indicati).

C/C postale da utilizzare per il versamento della Tosap:

n. **12302196** intestato a: ICA srl - Servizio Tosap - Via Parma 81 – 19 125 La Spezia (SP)